



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 77 DEL 27/07/2020

OGGETTO: Proroga divieto di consumo, somministrazione e vendita di alcolici, superalcolici ed altre bevande in alcune aree pubbliche dal 01/08/2020 al 30/08/2020.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 66 del 26/06/2020 con la quale, a seguito del verificarsi nel centro cittadino di numerosi episodi di schiamazzi, danneggiamenti, ed abbandono di rifiuti si dispone, durante il periodo tra il 01 ed il 31 Luglio 2020, dalle ore in 20:00 fino alle 07:00, il divieto di consumo, vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici ed altre bevande nelle seguenti vie ed aree pubbliche cittadine:

Via Regina Elena e traverse, Via Acquedotto, Piazza Matteotti, Piazza Mercato, Piazza Regina Margherita, Via Porto Romano, Corso Umberto 1° e traverse, Via Principe Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Genova sino all'intersezione con Via De Filippi, ed inoltre Via Brigata Sassari e traverse, Piazza Brigata Sassari, Piazza Nassirya e strade confinanti, Piazza Sangallo, Piazza Elena di Gallura, Piazza Santa Croce, Parco Fausto Noce.

VISTA la relazione del Dirigente della Polizia Locale del 17/06/2020 in ordine al verificarsi continuo di disordini, in determinate aree urbane, specialmente nei mesi estivi;

DATO ATTO che nel mese di agosto il centro cittadino è tradizionalmente molto frequentato da cittadini e turisti, specialmente nelle ore serali e notturne, e, per ragioni di tranquillità e sicurezza è opportuno adottare le misure necessarie atte a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento di proroga dell'Ordinanza sindacale n. 66 del 26/06/2020, al fine di prevenire inconvenienti e rischi derivanti dal consumo, dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VISTI

l'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: *“I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del*

Ordinanza del Sindaco N. 77 del 27/07/2020

Pagina 1 di 3

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza..”;

l’art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall’art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’[articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

l’art. 50, comma 7-bis.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#);

l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;

– la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, la proroga di quanto disposto dalla propria Ordinanza n. 66 del 26/06/2020 e pertanto, durante il periodo tra il 01 ed il 30 Agosto 2020, dispone:

- Il divieto di consumo, vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore in 20:00 fino alle 07:00 per tutti i seguenti tratti di strade: **Via Regina Elena e traverse, Via Acquedotto, Piazza Matteotti, Piazza Mercato, Piazza Regina Margherita, Via Porto Romano, Corso Umberto 1° e traverse, Via Principe Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Genova sino all’intersezione con Via De Filippi, ed inoltre Via Brigata Sassari e traverse, Piazza Brigata Sassari, Piazza Nassirya e strade confinanti, Piazza Sangallo, Piazza Elena di Gallura, Piazza Santa Croce, Parco Fausto Noce.**
- La somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali

e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

- Ai sensi dell'art. 50, comma 7bis.1 del d.lgs. 267/2000, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Olbia e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate per la esecuzione del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Olbia, 27/07/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente